

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ CONTROLLATE O COLLEGATE DETENUTE TRAMITE SOCIETÀ FIDUCIARIA

Premessa

Nel caso in cui una società detenga una partecipazione di controllo o di collegamento tramite una società fiduciaria, operante ai sensi della legge 23.11.1939 n. 1966, ci si chiede se sia o meno necessaria l'indicazione nella nota integrativa del bilancio di esercizio l'identità della società partecipata "fiduciarmente".

Normativa, interpretazioni e dottrina

A norma dell'art. 2427, comma 1, n. 5) del codice civile, così come modificato dal D. Lgs. 09.04.1991 n. 127, la nota integrativa, nel bilancio di esercizio di una società, deve indicare "...l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito...".

In primo luogo si rileva come già la relazione ministeriale al citato D. Lgs. 09.04.1991 n. 127, precisa che "...per l'ipotesi di possesso tramite fiduciario, qualora si reputi iscrivibile in bilancio non la partecipazione in quanto tale bensì il credito verso il fiduciario, nell'elenco deve essere indicato l'ammontare del credito...".

In conformità a tale precisazione ministeriale, autorevole dottrina¹ ha osservato che l'art. 2427 del codice civile, pur imponendo esplicitamente l'obbligo di indicare i suindicati dati anche relativamente alle partecipazioni detenute tramite società fiduciaria lascia aperta, in maniera altrettanto esplicita, l'alternativa tra indicazione, nell'elenco (delle partecipazioni), del valore attribuito in bilancio alla partecipazione o del corrispondente credito verso la società fiduciaria al ritrasferimento della partecipazione ad essa intestata per conto della società controllante.

Un secondo argomento a sostegno della possibilità, in determinate circostanze, di omettere nella nota integrativa del bilancio di esercizio, i dati della società partecipata tramite società fiduciaria, lo si può trovare ragionando per analogia.

¹ G.E. Colombo e G.B. Portale, "Trattato delle società per azioni", Il bilancio di esercizio, vol. 7 Torino, 1994, pagg. 147 e seguenti.

In particolare, l'art. 39 del D. Lgs 09.04.1991 n. 127, in tema di redazione del bilancio consolidato, espressamente consente di omettere nella relativa nota integrativa gli elenchi delle imprese incluse nel consolidamento (...detenute anche tramite società fiduciaria), qualora tale inclusione possa arrecare grave pregiudizio ad una delle imprese ivi incluse.

A tale riguardo la dottrina² si è espressa in questi termini: "...parrebbe assurdo costringere all'indicazione nel bilancio di esercizio ... di un dato lecitamente omesso (in determinate condizioni) nel bilancio consolidato...".

Le ipotesi di grave pregiudizio immaginabili dovrebbero riferirsi a casi piuttosto limitati ma, è indubbio, che al riguardo ci sia comunque un certo margine di discrezionalità da parte dell'organo amministrativo.

Inoltre, anche l'art. 40 del D. Lgs. 27.01.1992 n. 27, relativamente ai bilanci consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, consente la suddetta omissione, con l'ulteriore obbligo di menzione nella nota integrativa.

Conclusioni

Sulla base delle precedenti considerazioni, si ritiene pertanto che una società possa iscrivere in bilancio una partecipazione detenuta tramite società fiduciaria rilevando fra le proprie attività finanziarie il corrispondente credito nei confronti della società fiduciaria stessa³, limitandosi ad indicare nella nota integrativa tale credito.

Sotto il profilo giuridico tale iscrizione si giustificerebbe con lo schema del contratto fiduciario considerato nell'ottica della fiducia "romanistica", e cioè quale contratto composto da due negozi strumentalmente collegati di cui uno con l'effetto reale del trasferimento della proprietà al fiduciario e l'altro con l'effetto meramente obbligatorio sull'uso dell'oggetto trasferito, imposto allo stesso fiduciario; sotto tale ottica, conseguentemente, il fiduciante avrà solo un diritto di credito alla reintestazione dei beni trasferiti al fiduciario.

Si segnala infine che, anche nella prassi operativa, si assiste talvolta all'iscrizione in bilancio della partecipazione di controllo o di collegamento detenuta tramite società fiduciaria alla voce "partecipazioni" e non tra i crediti.

Secondo tale impostazione il contratto fiduciario è visto nell'ottica della fiducia cosiddetta "germanistica" secondo cui il fiduciante può considerare giuridicamente proprie le azioni che ha intestato alla fiduciaria, alla quale egli ha "solamente" attribuito una legittimazione ad esercitare un determinato diritto sui beni nell'interesse del fiduciante stesso.

² G.E. Colombo e G.B Portale, op. cit., pagg. 147 e seguenti.

³ In senso conforme si veda:

- Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e Ragionieri – *Principi contabili doc. n. 17*

- Salafia Vincenzo, "La Nota integrativa del bilancio di esercizio" in "Le Società", 1992, 605

In linea di principio, se si intende privilegiare questa ottica, è necessario, al fine di omettere lecitamente i dati nella nota integrativa, che si integri il caso di grave pregiudizio per la società o per le società partecipate tramite la fiduciaria.

Dott. Luca Tirelli

Amministratore Delegato Gestioni Fiduciarie Spa

gestioni.fiduciarie@profimp.it